

CONVENZIONE DI SEGRETERIA  
TRA I COMUNI DI  
SUPINO E LENOLA

Oggi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno **duemilaventi** \_\_\_\_\_  
Tra

Il Comune di Supino rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Gianfranco Barletta ,  
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato  
anche come Comune "Capo convenzione";

E

il

Il Comune di Lenola rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fernando Magnifico,  
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso

**Premesso**

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4  
Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricompresse  
nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche  
nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di  
Segreteria;

che l'ipotesi di gestione associata della Segreteria è l'unica in grado di assicurare – con  
notevoli economie di spesa - forme di collaborazione e di integrazione tecnico amministrativa tra  
enti, senza perciò distogliere il Segretario Comunale dalle funzioni di coordinamento e consulenza  
che gli competono, e tenendo conto del fatto che l'attuale organizzazione interna del lavoro  
comporta l'attribuzione e ripartizione della responsabilità gestionale dei servizi in capo ai funzionari  
di vertice;

Che i Comuni **Supino e Lenola**, i quali sono ricompresi nella stessa sezione Regionale  
dell'Agenzia, hanno stabilito di gestire in forma associata, l'Ufficio di Segreteria;

Che, al 31 dicembre 2022, il Comune di Supino conta una popolazione residente di **4691**  
abitanti ed il Comune di Lenola conta una popolazione residente di ~~4108~~ abitanti per un totale di  
conseguentemente la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento  
della Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e  
Provinciali del Lazio di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe **III°**

Che, pertanto i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il  
presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

Quanto segue:

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione,  
precisando che, per "Agenzia ", si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei  
Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 102, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto  
2000.
2. I Comuni di Supino e Lenola, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente  
fanno con la presente, a norma dell'articolo 98, 3° comma, del decreto legislativo n° 267  
del 18/08/2000, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.
3. Il Comune di Supino assume la veste di Comune Capo Convenzione

4. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e cioè, nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite, al Segretario Comunale dei singoli Enti, garantendo comunque la rispondenza dell'opera svolta dal Segretario, a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.
5. Al Segretario Comunale, nominato per l'espletamento dell'Ufficio associato di Segreteria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lett. d) della legge 23/12/2009 n. 191, non potranno essere affidate le funzioni di Direttore Generale;
6. La presente convenzione avrà durata al \_\_\_\_\_ fermo restando tuttavia che la convenzione costituita diverrà giuridicamente efficace dalla data in cui il Segretario titolare individuato e nominato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione assumerà servizio presso la sede della segreteria convenzionata, sulla base dei provvedimenti adottati in tal senso dall'U.T.G. di Roma – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Lazio;
7. Allo scadere del termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo o proroga della presente convenzione per uno stesso periodo e/o periodo da concordare, alle stesse o ad altre condizioni.
8. La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento e per una delle seguenti cause:
  - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
  - Recesso unilaterale di una o più delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno 30 giorni dalla notifica dello stesso agli altri Enti con conseguente e proporzionale riduzione della Convenzione per il numero dei Comuni rimanenti.
9. Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'Ufficio di Segreteria del Comune Capo-convenzione,
10. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo all'Agenzia, affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di segreteria rimasto vacante.
11. La revoca del Segretario degli uffici convenzionati potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti gli altri Sindaci e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo-convenzione;
12. La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Supino in qualità di Comune Capo-convenzione;
13. Il Segretario delle segreterie convenzionate, dipenderà per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

14. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.
15. Il Segretario assegnato all'ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi nonché agli oneri finanziari sostenuti da ciascun ente nella seguente proporzione: 50% Supino, 50% Lenola .
16. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei due Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.
17. Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di Legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.
18. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più Segreterie, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dalla Legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.
19. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi in misura pari al **50 % (cinquantapercento) per il Comune di Supino e 50 % (cinquantapercento) per il Comune di Lenola;**
20. Fatta eccezione per l'indennità di risultato, che verrà corrisposta al Segretario dai singoli Enti convenzionati, i compensi di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo-convenzione, il quale provvederà al recupero della quota a carico degli altri Comuni convenzionati che effettueranno a tal fine versamenti con cadenza bimestrale al Comune capo convenzione salvo conguagli di fine esercizio;
21. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.
22. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali, avverrà secondo accordi tra gli Enti ed il Segretario, a cura, del Comune di Lenola.
23. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della convenzione, il Comune capo convenzione attiva la procedura per l'attivazione di un segretario supplente sulla base della normativa vigente ;
24. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.
25. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli dei Comuni Atina e San Biagio Saracinisco, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2,

del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei  
Segretari Comunali – Sezione Regionale del Lazio

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Supino \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Lenola \_\_\_\_\_